

STATUTO
DELLA
CONSULTA NAZIONALE
DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

approvato dal Consiglio Episcopale Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
nella sessione del 22-24 gennaio 2018

CAPITOLO PRIMO IDENTITÀ, NATURA E FINI

ART. 1

La Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL), promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), è l'espressione e lo strumento della volontà delle aggregazioni laicali di apostolato, presenti e operanti nelle Chiese che sono in Italia, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra loro e il luogo nel quale esse vivono in forma unitaria il rapporto con l'Episcopato Italiano offrendo la ricchezza delle loro possibilità apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le indicazioni pastorali.

ART. 2

Fanno parte della CNAL le aggregazioni aventi carattere nazionale, riconosciute o erette dalla CEI o dalla Santa Sede, sia che si tratti di associazioni e di terzi ordini, sia che si tratti di movimenti, di gruppi o di altre forme similari, purché dotati di regolare statuto ai sensi del can. 304.

ART. 3

La CNAL, nel rispetto dell'identità e di compiti delle singole aggregazioni, si propone di:

- valorizzare la forma associata dell'apostolato dei fedeli laici, richiamando costantemente il suo significato nel quadro di una comunità ecclesiale partecipata e corresponsabile;
- svolgere compiti di informazione volti a promuovere la reciproca conoscenza e stima;
- far crescere uno stile e una prassi di laicato maturo e responsabile, in uno spirito di comunione e collaborazione, anche attraverso iniziative di studio, di dialogo e di confronto per una più attenta e più responsabile partecipazione alla vita pastorale della Chiesa da parte delle singole aggregazioni;
- elaborare proposte in vista dell'elaborazione degli orientamenti e delle linee pastorali della CEI;
- assumere gli orientamenti pastorali generali e le eventuali indicazioni specifiche della CEI, sollecitando e sostenendo la mediazione delle singole aggregazioni;
- promuovere iniziative comuni con il consenso e la partecipazione delle aggregazioni aderenti, in ordine a istanze e problemi di particolare attualità, nell'ambito dell'evangelizzazione e dell'animazione cristiana dell'ordine temporale;
- sostenere l'attività delle Consulte diocesane e regionali.

ART. 4

La CNAL mantiene stabili rapporti con la CEI in ordine al perseguimento delle finalità di cui agli art. 1 e 3. Per favorirne la realizzazione il Presidente della Commissione Episcopale per il laicato partecipa - personalmente o mediante un suo delegato - alla vita e alle attività della CNAL.

ART. 5

La CNAL cura i rapporti con il Dicastero Laici, Famiglia, Vita e, seguendo gli orientamenti e le direttive della Santa Sede e della CEI, tiene rapporti con:

- gli organismi nazionali dei laici degli altri Paesi;
- gli organismi nazionali di coordinamento del clero e degli istituti di vita consacrata sia maschili che femminili;
- gli organismi internazionali di coordinamento dell'apostolato dei laici;
- le istituzioni culturali che operano nell'ambito ecclesiale; e partecipa al Forum Europeo dei Comitati nazionali dell'Apostolato dei Laici e agli organismi ecumenici e interreligiosi.

La CNAL è presente attraverso i suoi delegati nominati dal Comitato Direttivo in altri organismi ecclesiali e civili individuati d'intesa con la CEI. Tali Delegati ogni sei mesi relazionano al Comitato Direttivo l'attività svolta.

CAPITOLO SECONDO ORGANI

ART. 6

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea Generale
- Il Comitato direttivo
- Il Segretario Generale
- L'Amministratore

ART. 7

ASSEMBLEA GENERALE

§ 1 *Composizione*

L'Assemblea Generale è costituita dai Presidenti o dai Responsabili nazionali delle aggregazioni che fanno parte della Consulta.

All'Assemblea sono invitati senza diritto al voto:

- gli Assistenti, Consulenti o Consiglieri ecclesiastici delle aggregazioni che ne fanno parte;
- i rappresentanti delle Consulte regionali.

L'Assemblea Generale è presieduta a turno, in ordine di anzianità, dai membri del Comitato direttivo, escluso il Segretario Generale, che funge da segretario.

§ 2 *Compiti*

A) L'Assemblea Generale delibera gli orientamenti e il programma di attività della CNAL e ne verifica l'esecuzione; approva lo stato di previsione e il rendiconto annuale della CNAL; fissa le quote annuali di partecipazione alle spese per l'attività; delibera le modifiche del presente Statuto, che entrano in vigore dopo l'approvazione della CEI.

B) L'Assemblea Generale elegge sette membri per il Comitato direttivo e tre persone che compongono la terna per la scelta del Segretario Generale da parte del Consiglio

Episcopale Permanente della CEI. Le modalità di elezione sono definite nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

§ 3 *Convocazione*

L'Assemblea Generale si riunisce almeno due volte all'anno. Inoltre può essere convocata dal Comitato direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei membri della CNAL.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri, in seconda convocazione l'Assemblea è valida con qualsiasi numero dei presenti.

§ 4 *Deliberazioni*

L'Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. Per le modifiche delle norme statutarie e l'adozione e le modifiche del Regolamento è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei membri aventi diritto al voto.

L'assenza non giustificata a quattro riunioni assembleari consecutive fa decadere l'appartenenza alla CNAL, secondo la procedura prevista dal Regolamento.

ART. 8 COMITATO DIRETTIVO

§ 1 *Composizione*

Il Comitato direttivo è costituito:

- da sette membri eletti dall'Assemblea nel suo seno a norma del Regolamento;
- da quattro membri nominati dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana tra i Responsabili nazionali delle aggregazioni laicali che fanno parte della CNAL;
- dal Presidente *pro tempore* dell'Azione Cattolica Italiana;
- dal Segretario Generale.

Il Comitato direttivo resta in carica per cinque anni.

Alle riunioni del Comitato direttivo presenza il Presidente della Commissione Episcopale per il laicato o il suo delegato.

Fanno parte del Comitato Direttivo come cooptati, qualora questi siano stati scelti al di fuori dei membri eletti, l'Amministratore e il Segretario Organizzativo senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo può avvalersi di un incaricato che cura di redigere un verbale. Il Segretario Organizzativo è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Segretario Generale della CNAL e può essere individuato anche al di fuori del Comitato Direttivo, dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Egli è responsabile della struttura organizzativa della CNAL, verbalizza le sessioni del Comitato Direttivo e predispone l'organizzazione delle Assemblee.

§ 2 *Compiti*

Il Comitato direttivo è responsabile:

- dell'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale;
- della promozione dei rapporti con la CEI, in particolare con la Commissione Episcopale per il laicato;

- della promozione dei rapporti con gli organismi di cui all'artt. 4 e 5;
- della verifica della gestione amministrativa.

Il Comitato Direttivo affida deleghe operative ai propri membri o ad altri non appartenenti al Comitato stesso, per la Direzione di prodotti editoriali, preparazione di documenti o comunicati che dovranno ottenere la previa autorizzazione del Comitato Direttivo prima della pubblicazione.

ART. 9 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Cura l'esecuzione delle delibere del Comitato direttivo e le relazioni con le aggregazioni membri della CNAL.

ART. 10 AMMINISTRATORE

L'Amministratore è nominato dal Comitato Direttivo su proposta del Segretario Generale della CNAL e può essere individuato anche al di fuori del Comitato Direttivo, dura in carica cinque anni e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Egli è responsabile della gestione amministrativa della CNAL e presenta annualmente alla prima Assemblea utile il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione, previa approvazione del Comitato Direttivo.

ART. 11 COMMISSIONI DI STUDIO

Le aggregazioni che partecipano alla CNAL si raggruppano in commissioni per lo studio, l'approfondimento e il confronto nei diversi ambiti di apostolato. Ciascuna aggregazione deve partecipare stabilmente ad almeno una commissione.

ART. 12 FINANZIAMENTO

Al finanziamento della CNAL si provvede mediante le quote annuali versate dalle aggregazioni membri, l'eventuale contributo della CEI e altri contributi liberi.

Il mancato versamento delle quote annuali di adesione priva l'aggregazione del diritto di voto, fatto salvo il risanamento.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

A) La candidatura a membro del Comitato direttivo, presentata dall'aggregazione di appartenenza del candidato, deve pervenire alla Segreteria della CNAL almeno un mese prima dell'assemblea elettiva.

Ciascuna aggregazione può candidare un solo rappresentante.

Per l'elezione del Comitato Direttivo ogni elettore può esprimere sulla scheda elettorale due preferenze.

B) Un membro del Comitato direttivo viene meno per rinuncia.

Un membro del Comitato Direttivo decade dal mandato per assenza dalle riunioni protratta per cinque riunioni consecutive senza giustificato motivo. La decadenza ha effetto dopo il voto deliberativo del Comitato Direttivo.

Dichiarata la vacanza, gli subentra per il quinquennio corrente chi gli succede nell'aggregazione di cui è espressione. Se l'aggregazione non provvede alla designazione entro sessanta giorni dalla vacanza, nel caso di surroga di un membro eletto dall'Assemblea Generale, subentra il primo dei non eletti; nel caso di surroga di un membro nominato dalla CEI, la Presidenza provvede alla nomina integrativa.

C) La candidatura a Segretario Generale, sottoscritta dall'interessato e presentata da almeno cinque aggregazioni membri della CNAL, deve pervenire alla Segreteria della CNAL almeno un mese prima dell'Assemblea Generale.

Nella votazione può essere espressa una sola preferenza.

I tre nominativi che hanno ricevuto il maggior numero di voti formano la terna da inviare al Consiglio Permanente della CEI per la nomina del Segretario Generale.

In caso di parità di voti, verrà designato il più anziano di età.

D) Delega: Ogni membro della CNAL può essere detentore di una sola delega.

E) Decadenza: Il Comitato Direttivo, constatata la congruità delle motivazioni dell'assenza, dopo quattro assenze di un'Aggregazione alle riunioni assembleari, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto propone alla Presidenza CEI la decadenza dell'Aggregazione dall'appartenenza alla CNAL.